

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 MAGGIO 2016, N. 20152: la deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti mobili pone a carico di chi la invoca l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge per la sua operatività.

«In tema di gestione di rifiuti, la deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, è disposizione di stretta interpretazione che opera esclusivamente per tali attività e pone a carico di chi la invoca l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge per la sua operatività»



20152/16

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci

- Presidente -

Sent. n. sez. 442

Angelo Matteo Socci

UP - 11/2/2016

Giovanni Liberati

- Relatore -

R.G.N. 14502/2015

Alessio Scarcella

Giuseppe Riccardi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Pacifici Emidio, nato a Barete il 30/7/1958

Negrini Marcello, nato a L'Aquila il 18/3/1957

Negrini Piero, nato a L'Aquila il 6/9/1982

avverso la sentenza del 1/4/2014 del Tribunale di L'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

udito per tutti gli imputati l'avv. Fabio Alessandrini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento di tutti i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1 aprile 2014 il Tribunale di L'Aquila ha condannato Emidio Pacifici, Marcello Negrini e Piero Negrini alla pena di euro 15.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 208 e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (per avere, Pacifici quale amministratore unico della D.R.C. S.r.l., titolare di autorizzazione regionale per lo smaltimento di inerti non pericolosi mediante un impianto mobile costituito da un frantoio ad urto, Marcello Negrini quale proprietario dell'area nella quale era stato utilizzato tale frantoio, Piero Negrini quale amministratore della Delta Impianti, svolto attività di

gestione di rifiuti inerti provenienti da demolizione in assenza di autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni di cui alla autorizzazione regionale rilasciata al Pacifici, relativa ad un impianto mobile, essendo invece stata svolta attività mediante un impianto fisso).

Il Tribunale, nell'affermare la responsabilità di tutti e tre gli imputati, ha ritenuto provata la realizzazione in area agricola di una attività di lavorazione di rifiuti provenienti dalla demolizione degli edifici danneggiati dal terremoto, senza nessun tipo di valutazione circa il relativo impatto ambientale, su terreno agricolo non assoggettabile a tali lavorazioni, evidenziando anche che il titolare della autorizzazione (Pacifici) aveva svolto una attività continuativa di lavorazione dei rifiuti mediante impianto fisso e non mobile, non essendovi alcuna deroga in tal senso nelle ordinanze d'urgenza rese dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo il terremoto del 6 aprile 2009.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Pacifici, mediante il suo difensore, che lo ha affidato ad un unico articolato motivo, lamentando violazione di legge penale.

Ha affermato la legittimità dell'esercizio dell'impianto di frantumazione di rifiuti nel sito ove stato collocato, sulla base del rilievo che la D.R.C. S.r.l. aveva comunicato alla Regione Abruzzo l'inizio attività (il 20 maggio 2010 ed il 14 ottobre 2010), allegando alla stessa 10 contratti conclusi con altrettanti produttori di rifiuti per il conferimento degli stessi *in situ*, con la conseguente informazione agli organi pubblici competenti dello svolgimento della attività di trattamento di rifiuti nel terreno nel quale l'impianto di frantumazione era stato collocato, avendo tra l'altro comunicato alla Regione (senza che questa nulla osservasse al riguardo) le planimetrie ed i dati catastali del terreno su cui sarebbe stato posizionato l'impianto.

Ha aggiunto che, a seguito del terremoto del 6 aprile 2009, l'art. 9, comma 3, l. 77/2009 aveva autorizzato le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, con la conseguente deroga alla disciplina ordinaria di cui all'art. 208, comma 15, d.lgs. 152/2006, ulteriormente derogata dalla ordinanza n. 3813 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/9/2009, che consentiva l'avvio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti nella Regione Abruzzo per le quali fosse stata presentata comunicazione di inizio attività contestualmente alla presentazione della comunicazione, senza la necessità di attendere il decorso dei termini di cui all'art. 216 d.lgs. 152/2006.

3. Hanno proposto ricorsi congiunti, mediante il medesimo difensore di fiducia, anche Marcello e Piero Negrini, denunciando vizio motivazionale in ordine



alla affermazione di responsabilità di Piero Negrini, che non era socio della D.R.C. S.r.l. ed era solamente presente nel luogo in cui era stato collocato l'impianto mobile per la frantumazione dei rifiuti al momento del sopralluogo della polizia giudiziaria, ed anche di Marcello Negrini, del tutto estraneo alla attività svolta dalla D.R.C. S.r.l. sul terreno di sua proprietà, essendosi limitato a concedere in comodato detto terreno alla società amministrata dal Pacifici, con la conseguente sua estraneità alla attività dallo stesso svolta ed erroneità della affermazione della sua responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

1. Non è controverso, in punto di fatto, che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, Emidio Pacifici aveva installato il frantoio destinato alla lavorazione e triturazione di inerti da demolizione, in relazione al quale la DRC S.r.l. (di cui il Pacifici era amministratore unico) era titolare di autorizzazione all'esercizio di impianto mobile per la lavorazione dei rifiuti (che consentiva lo svolgimento di tale attività solamente nel luogo di produzione dei rifiuti), in un terreno agricolo di proprietà di Marcello Negrini, posto in area di rispetto stradale e come tale non destinabile alla attività di lavorazione di rifiuti, nella quale si trovava anche Piero Negrini; il frantoio utilizzato aveva le caratteristiche di un impianto mobile e nell'area in cui era stato installato erano stati rinvenuti circa 100-150 metri cubi di materiale da lavorare, provenienti da diversi cantieri, ed un pari quantitativo già frantumato; l'impianto così come realizzato era al servizio di tutti i produttori di macerie, in assenza della verifica ambientale prescritta, pur essendo stato realizzato un impianto di lavorazione di rifiuti, nel quale confluivano i rifiuti provenienti dalla demolizione degli edifici danneggiati dal terremoto di L'Aquila. E' stata, pertanto, ravvisata dal Tribunale la realizzazione di una attività di lavorazione di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione, in quanto la DRC S.r.l. era autorizzata solamente a svolgere detta attività mediante un impianto mobile e nel luogo di produzione dei rifiuti, mentre aveva, di fatto, realizzato un impianto fisso nel quale confluivano gli inerti da demolizione.

Tale conclusione costituisce corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui "In tema di gestione di rifiuti, la deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, è disposizione di stretta interpretazione che opera



esclusivamente per tali attività e pone a carico di chi la invoca l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge per la sua operatività" (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, Minghini, Rv. 258860, relativa a fattispecie in tema di impianto mobile adibito alla riduzione e separazione di residui da attività di demolizione e costruzione), in quanto nella specie è stata svolta una attività del tutto diversa rispetto a quella autorizzata, soggetta a diverso regime autorizzatorio.

Non sussiste, pertanto, la violazione di legge prospettata dal Pacifici nel suo ricorso, per l'erronea affermazione di responsabilità pur in presenza di autorizzazione, in quanto quest'ultima si riferiva ad un impianto mobile mentre quello realizzato presentava tutte le caratteristiche di un impianto fisso, come tale privo di autorizzazione ed in relazione al quale l'autorizzazione di cui era titolare la DRC era inidonea. Non rilevano, pertanto, le comunicazioni di inizio attività trasmesse dal Pacifici alla Provincia e la trasmissione dei contratti conclusi con i produttori dei rifiuti e dei dati catastali del terreno sui cui l'impianto avrebbe operato, non essendo comunque stata osservata la procedura prevista dall'art. 208 d.lgs. 152/2006 per il rilascio della autorizzazione unica per i nuovi impianti, necessaria in ragione delle caratteristiche dell'impianto, procedura non derogata dalla normativa emergenziale successiva al terremoto di L'Aquila del 2009, riferita espressamente ai soli impianti mobili (art. 9, comma 5, d.l. 39/2009, che rinvia espressamente all'art. 208, comma 15, d.lgs. 152/2006, che riguarda solamente gli impianti mobili).

I rilievi del ricorrente circa la legittimità della attività di lavorazione dei rifiuti mediante un impianto mobile in luogo diverso da quello di produzione, a condizione della stipula di contratti di conferimento con i produttori dei rifiuti, sono privi di alcun riferimento normativo allorché l'impianto venga a perdere le caratteristiche originarie di impianto mobile, si pongono in contrasto con il contenuto della autorizzazione rilasciata alla DRC e, soprattutto, con le accertate caratteristiche dell'impianto fisso realizzato dal Pacifici nel fondo di proprietà di Marcello Negrini.

Il ricorso del Pacifici risulta, pertanto, infondato, risultando insussistente la violazione di legge con lo stesso prospettata.

2. Per quanto riguarda i ricorsi proposti da Marcello e Pietro Negrini, di cui è stata affermata la responsabilità, quali proprietario del terreno su cui era stato realizzato l'impianto (Marcello Negrini), e partecipe allo svolgimento della attività di lavorazione dei rifiuti (Piero Negrini, secondo l'implicito rilievo contenuto nella sentenza impugnata, che ne ha valorizzato la presenza nell'area al momento del sopralluogo eseguito dalla polizia giudiziaria), gli stessi contengono solo generiche censure in ordine a detta affermazione di responsabilità e la

ghibran



affermazione della loro estraneità alla commissione del reato, omettendo di considerare il loro ruolo nella vicenda quale evidenziato nella sentenza impugnata, che ha, sia pure succintamente, ravvisato la loro partecipazione alla realizzazione e gestione della attività di lavorazione dei rifiuti nella messa a disposizione del terreno e nella partecipazione materiale a tale attività (desunta dalla presenza nell'area), con la conseguente infondatezza anche di tali ricorsi, privi di specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata.

In conclusione tutti i ricorsi devono essere respinti ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 11/2/2016

Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati

Il Presidente

Luca Ramacci

